

205267

BIBLIOTECA DELLE LEGGI USUALI ANNOTATE

No. 25

**LEGGE**  
SUL  
**CONCORDATO PREVENTIVO**  
**DEL 10 LUGLIO 1929**

COMPRENDENTE

Il testo della legge e l'Esposizione dei motivi  
del Ministro di Giustizia GR. N. IUNIAN



BUCAREST (RUMENIA)

Edizione della Società Anonima „Curierul Judiciar“

1929

6 LIRE

**BIBLIOTECA DELLE LEGGI USUALI ANNOTATE**

No. 25

**LEGGE**

SUL

**CONCORDATO PREVENTIVO**

**DEL 10 LUGLIO 1929**

**COMPRENDENTE**

BCU Cluj / Central University Library Cluj

**Il testo della legge e l'Esposizione dei motivi  
del Ministro di Giustizia GR. N. IUNIAN**



**DIBL. UNIV. CLUJ**

0490 15. II. 1930

**EXEMPLAR LEGAL**

**BUCAREST (RUMENIA)**

Edizione della Società Anonima „Curierul Judiciar“

1929

# L E G G E

## S U L

### CONCORDATO PREVENTIVO\*)

#### CAPITOLO I

##### Inizio della procedura.

ART. 1. — Il commerciante il quale eserciti il commercio da al meno tre anni, ed abbia inscritta la sua ditta oppure un brevetto di industria, può chiedere al tribunale un concordato preventivo per ovviare alla sua dichiarazione in istato di fallimento. La richiesta potrà esser fatta anche per il commerciante defunto, entro un anno dalla sua morte, da parte del suo erede il quale non abbia rinunciato alla successione. Tale richiesta non sarà reputata quale atto di accettazione della successione tosto che la richiesta è stata ammessa e il concordato omologato, mentre la continuazione del commercio da parte degli eredi implica l'accettazione. Quanto vi siano più eredi è necessario il consenso di tutti.

In caso di effettuata ripartizione, la richiesta per il commerciante defunto verrà firmata dall'e-

---

\*) Questa legge è stata pubblicata nel „Monitorul Oficial“ (Gazzetta Ufficiale) No. 149 bis. del 10 Luglio 1929.

rede nella di cui quota trovasi il fondo di commercio esistente nel patrimonio del defunto.

Il rappresentante legale del minorenne farà domanda di concordato con l'obbligo di aver ottenuto l'autorizzazione degli organi tutelari fino al giorno dell'adunata dei creditori.

Le società commerciali legalmente costituite, anche in istato di liquidazione, potranno fare istanza per concordato. La domanda verrà fatta dai rappresentanti legali delle società, essendo però tenute — fino alla data dell'adunanza dei creditori — a fare la prova della ratificazione del concordato offerto dai loro rappresentanti nel modo seguente:

1. Le società in nome colectivo e in accomandita semplice, per il consenso di tutti i soci.

2. Le società anonime o per azioni o di mutua assicurazione, per la decisione dell'adunanza dei soci, presa con la maggioranza necessaria per la modificazione dello statuto.

3. Le società con responsabilità limitata per il voto dei soci, rappresentando  $\frac{3}{4}$  delle quote.

4. Le società cooperative per il voto di almeno la metà del numero totale dei membri, giusta l'art. 49 della legge del 1929 sull'organizzazione della cooperazione.

ART. 2. — La domanda per il concordato preventivo sarà indirizzata al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.

Nella domanda verranno indicati i suoi motivi, la quota che viene offerta per pagamento la quale non può essere inferiore al 50% dei crediti chirografari, il termine di pagamento che non può essere superiore ai tre anni, la mo-

altà di pagamento entro il termine proposto, le garanzie reali e personali e le altre condizioni che il commerciante propone ai creditori.

Insieme alla domanda, il commerciante presenterà la prova dell'iscrizione della ditta o del brevetto di industria, i registri obbligatori, regolarmente tenuti per al meno tre anni anteriori, un elenco particolareggiato dell'intero attivo con la sua valutazione, un elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione del loro domicilio e dell'ammontare dei crediti di ognuno di essi e con l'indicazione del grado di parentela allorché siano parenti dei debitori, un riassunto della sua attività commerciale, come pure la prova che il terzo garante consente a dare la garanzia, ove una simile garanzia fosse offerta.

ART. 3. — Il presidente del tribunale, appena ricevuta la domanda, fissa il giorno dell'indagine il quale non può superare i 15 giorni e dispone la citazione del commerciante.

Nel giorno stabilito il tribunale esamina la domanda e la respinge:

1. Se il commerciante non adempie le condizioni previste negli articoli precedenti.

2. Se è stato condannato per bancarotta fraudolenta, oppure non ha adempiuto gli obblighi assunti in un concordato preventivo o post-falimentario anteriore.

3. Se non sono passati al meno 5 anni dallo spirare del termine di pagamento di un concordato ammesso anteriormente.

4. Se il commerciante citato non si presenta per sostenere la domanda.

In tale seduta i creditori non possono fare nessun intervento

ART. 4. — Il tribunale si pronunzia sulla domanda per una decisione data nella camera di consiglio.

ART. 5. — Contro la decisione per cui viene respinta la domanda per il concordato preventivo il commerciante può fare appello entro 15 giorni dalla pronuncia.

La Corte si pronuncerà di urgenza sull'appello nella camera di consiglio, dopo aver udito anche il commerciante. Nel caso in cui l'appello venisse ammesso, l'incartamento verrà restituito al tribunale perché questi proceda conformemente all'art. 7.

ART. 6. — Il tribunale, respinta la domanda di concordato preventivo, si pronuncerà se vi è il caso di dichiarare il fallimento del commerciante, nel qual caso si applicano le disposizioni del fallimento.

ART. 7. — Se il tribunale ritiene la domanda ammissibile in massima, ordina, per una decisione data senza diritto d'appello, la convocazione dei creditori innanzi al giudice delegato per discutere e pronunciarsi in merito alla domanda.

A tale scopo il tribunale:

a) nominerà un giudice delegato ;

b) fisserà il posto, il giorno e l'ora dell'adunanza entro un termine minimo di 30 giorni e massimo di 45 giorni dalla data della decisione del tribunale ;

c) fisserà la somma necessaria per sopperire alle spese di procedura del concordato ed il termine entro il quale deve essere depositata

la somma, la procedura del concordato non potendo seguire che previa la sua deposizione.

ART. 8. — Per sopperire le retribuzioni del giudice delegato e del cancelliere e delle spese di cancelleria, lo Stato percepirà una tassa del 1<sup>o</sup>/<sub>o</sub> computata sul totale della somma che il commerciante resta obbligato di pagare quale quota concordataria ai creditori i di cui crediti sono stati ridotti, più il 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub> sulla differenza di cui egli fruisce. Tale somma verrà depositata nel termine fissato, giusta l'art. 7, lettera c.

Il tribunale, ritenendo sia il caso, potrà ammettere che il pagamento venga fatto in rate, disponendo che siano prese le necessarie garanzie.

ART. 9. — Il cancelliere è obbligato di inviare la decisione del tribunale al „Monitorul Oficial“ (Gazzetta Ufficiale) e alla Camera di Commercio per essere pubblicata nel loro bollettino, come pure alla sezione dei libri fondiari ossia al tribunale della situazione degli immobili del commerciante, per l'iscrizione nei relativi registri. Il cancelliere farà annotazione di tale domanda nel registro delle ditte o dei brevetti.

La pubblicazione sul „Monitorul Oficial“ verrà fatta al meno 10 giorni prima della data dell'adunanza.

Questa verrà affisso anche sulla porta del tribunale.

ART. 10. — Il giudice delegato invierà, per mezzo di una lettera raccomandata, ad ogni singolo creditore o al suo rappresentante, una convocazione contenente un riassunto della domanda per il concordato e delle condizioni, come pure il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza dei creditori.

Le lettere indirizzate ai creditori residenti all'estero devono essere stilate anche in francese.

Le lettere raccomandate devono essere spedite entro 5 giorni dalla data della decisione del tribunale.

## CAPITOLO II

### Effetti dell'apertura della procedura.

ART. 11. — Il giudice delegato, subito dopo la sua nomina, visiterà i registri del commerciante, facendoci l'annotazione della decisione del tribunale, dopo di che li restituirà al commerciante.

In base alla verifica dei registri, dei documenti e dei dati che può raccogliere, stipula l'inventario della sostanza del commerciante, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori, accenna i crediti e i debiti con le aggiunte e le modificazioni risultate dall'indagine fatta, stente una relazione particolareggiata sulla situazione economica e la condotta del debitore. Allo scopo predetto, il giudice delegato può chiedere agli interessati gli schiarimenti di cui ha bisogno e può servirsene anche di periti autorizzati e trovantisi fra i creditori.

L'inventario, l'elenco dei creditori e debitori e la relazione verranno depositati alla cancelleria a disposizione degli interessati, per essere indata, al meno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza dei creditori.

ART. 12. — Durante tutto il corso della procedura del concordato preventivo, il commerciante mantiene l'amministrazione dei suoi



beni, però a partire dalla data dell'ammissione in massa della domanda continua il commercio sotto la sorveglianza del giudice delegato, il quale puosi oppore agli atti di amministrazione del commerciante.

Il giudice delegato potrà, quando occorra, assegnare tale sorveglianza, al pretore del circondario ie cui il commerciante vi ha la sede.

Il giudice delegato stipulerà la sua opinione per una decisione che verrà portata a conoscenza del commerciante per lettera raccomandata con scontrino di ritorno.

La decisione è esecutoria.

Essa potrà essere impugnata mediante appello entro 15 giorni dalla comunicazione.

L'appello verrà deposto al presidente del tribunale.

Il tribunale si pronuncerà di urgenza, nella camera di consiglio, dopo aver citato il commerciante ed il giudice delegato.

ART. 13. — Gli atti di alienazione i quali non entrano nell'esercizio normale del commercio, le costituzioni di ipoteche, mutui, pegni, prestazione di garanzie, ed in genere tutti gli atti che superano l'esercizio normale del commercio non possono essere opposti ai creditori se non siano stati autorizzati dal giudice delegato in base ad una necessità ed utilità ovvie.

Contro la decisione per cui il giudice delegato rifiuta l'autorizzazione sua ossia modifica le condizioni richieste dal commerciante, questi può fare appello giusta le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 14. — A partire dalla data dell'introduzione in massa della domanda di concordato e fino all'omologazione definitiva del concordato nessun creditore può — per una cagione

o un titolo anteriore alla decisione del tribunale — costituire ossia continuare sequestri, fare esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di preferenza sui beni mobili del debitore, oppure iscrivere ipoteche

Fanno eccezione le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido anteriormente all'introduzione della domanda del concordato.

Le prescrizioni, le perime ed i decadimenti che avessero potuto essere interrotte per gli atti suindicati, rimangono sospesi.

Le disposizioni suindicate non si applicano ai crediti per contribuzioni dirette o indirette dello Stato e nemmeno per i crediti ipotecari o privilegiati.

ART. 15. — Le somme risultanti per la continuazione del commercio verranno deposte dal giudice delegato a suo nome, alla Banca Nazionale, alla Cassa di Depositi ossia alle Amministrazioni Finanziarie, eccetto quelle necessarie alle operazioni del commercio e al mantenimento del debitore e della sua famiglia, le quali verranno fissate dal giudice delegato.

Contro la decisione di quest'ultimo il commerciante potrà interporre appello nelle condizioni dell'ultimo comma dell'art. 12.

### CAPITOLO III

#### L'adunanza dei creditori.

ART. 16. — Nel giorno fissato per l'adunanza dei creditori, il giudice delegato, assistito dal cancelliere, presiede l'adunanza, procede alla verifica dei crediti, dopo di che sottopone ai voti dell'adunanza la proposta di concordato.

I creditori si presenteranno in persona ossia

per un rappresentante, munito di procura speciale che può essere data anche sotto firma privata, sulla lettera per la quale il creditore è stato avvisato.

Quelli che pretendono di essere creditori e che non trovandosi iscritti sulla lista deposta dal commerciante, non furono chiamati all'adunanza dei creditori, potranno presentarsi e chiedere che il loro credito venga valorizzato nel giorno fissato per l'adunanza.

Il commerciante sarà citato ed obbligato a presentarsi personalmente, potendo essere esonerato da tale obbligo dal giudice delegato soltanto nel caso in cui si constati un impedimento legittimo; se il commerciante non si presenta, la proposta di concordato si considera ritirata.

ART. 17. — Letta la relazione del giudice delegato, si prende in dibattito la domanda di concordato

Ognuno dei creditori può contestare i crediti ed indicare i motivi per cui creda che il debitore non meriti il beneficio del concordato ossia che le proposte non possano essere accettate.

Il commerciante darà gli schiarimenti richiesti dal giudice; egli potrà contestare i crediti e combattere le affermazioni dei creditori.

Il giudice delegato si pronuncerà per un processo verbale su tutte le contestazioni.

Allorché i creditori, nella maggioranza richiesta dall'art. 19, ammettono in massima il concordato, ma modificano le condizioni proposte, il commerciante potrà ammettere le nuove condizioni; egli potrà pure fare per propria iniziativa nuove proposte, migliorando la prima offerta. In questi tutti e due casi le nuove proposte possono essere ammesse o fatte anche

dai rappresentanti delle società commerciali, con l'obbligo di presentare nel giorno dell'omologazione del concordato la prova della ratifica nel modo indicato nell'art. 1.

ART. 18. — Se i dibattini non possono essere finiti in un solo giorno, la loro continuazione avra luogo di diritto nel giorno feriale seguente, senza alcun avviso per gli assenti, seguitando cosi fino alla decisione.

ART. 19. — Le decisioni sul concordato verranno prese per il voto dei creditori rappresentanti tre quarti del totale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteche o pegni.

Allorché la quota offerta sia almeno del 80<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, è sufficiente il voto rappresentante  $\frac{2}{3}$  del totale dei crediti.

La decisione indicherà la quota, il termine, il modo di pagamento e tutte le altre condizioni accettate dai creditori.

ART. 20. — Sono reputate privilegiati e quindi esclusi dal voto del concordato anche i crediti ammessi quale privilegiati in materia di fallimento.

ART. 21. — I creditori i quali hanno diritto di preferenza sui beni del debitore possono prendere parte al voto se rinunciano all'ipoteca, al pegno o al privilegio, la partecipazione ai voti implicando la rinuncia. Gli effetti di tale rinuncia cessano di diritto se il concordato preventivo non ha luogo o se in seguito è stato annullato.

I diritti di prelazione acquistati in via di sequestri, esecuzioni forzate o assicuratrici, negli ultimi 60 giorni prima dell'introduzione della domanda di concordato, cessano di diritto in

seguito all'ammissione della domanda, eccetto, i diritti di prelazione acquistati per debiti pubblici. Se il concordato preventivo non viene ammesso, oppure se essendo ammesso, è stato ulteriormente annullato, tali diritti rientrano in vigore.

ART. 22. — Il coniuge del debitore, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, gli zii, i nipoti ed affini nello stesso grado, quelli che sono diventati cessionari dei diritti di questi 6 mesi prima della data della domanda di concordato, come pure i creditori ulteriori alla decisione di ammissione in massima non possono intervenire al concordato e i loro crediti non verranno considerati nel computo per stabilire i tre quarti o i due terzi necessari.

ART. 23. — Le prestazioni pecuniari senza diritto di preferenza dichiarato dal debitore esistenti al momento dell'introduzione della domanda di concordato, si reputano giunte alla scadenza e non maturano interessi nei rapporti fra creditori.

Se sono crediti non produttori di interessi, per stabilire il loro ammontare, verranno defalcati gli interessi legali computati dalla data dei concordati preventivi fino alla data della loro esigibilità.

I crediti che non danno diritto a prestazioni pecuniari, o la di cui quantità non è determinata nella valuta del paese, si computano secondo il loro valore nel giorno della deposizione della domanda di concordato.

ART. 24. — Le obbligazioni emesse da una società che abbia chiesto il concordato preventivo si valutano al prezzo dell'emissione,

defalcando quanto è stato pagato a titolo di ammortamento o di restituzione del capitale.

Le obbligazioni estinte per una somma superiore al cambio di emissione sono valutate al valore equivalente al capitale che si ottiene riducendolo al valore attuale in base agli interessi composti del 5% sulla somma totale delle obbligazioni non ancora estinte.

Il valore di ogni singola obbligazione è dato dalla quota che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte.

In nessun caso non possono essere attribuiti a tali obbligazioni valori al disotto del prezzo dell' emissione.

ART. 25. — Sono esclusi dal voto del concordato preventivo i creditori i di cui crediti in valuta forte furono sistemati per la legge del 3 Giugno 1923, la legge del 21 Settembre 1923 e per le convenzioni con i creditori italiani, belghi e svizzeri; o per qualsiasi altre leggi ed accordi relativi.

Il capitale di tali crediti è escluso dal computo della somma che forma il totale delle passività per cui deve determinare il voto del concordato.

I diritti di tali creditori rimangono in totale non influenzati dal concordato ottenuto dal commerciante debitore.

ART. 26. — Il giudice delegato stenderà un processo verbale firmato da lui stesso e controfirmato dal cancelliere contenente :

- a) Il riassunto dei dibattiti ;
- b) Un quadro della quota dei creditori votanti, con indicazione del nome di ognuno,

del modo in cui ha votato e con la specifica dei creditori contestati ;

c) Le sentenze pronunciate sulle contestazioni ;

d) La decisione sulla proposta di concordato.

ART. 27. — Il creditore il quale si oppone al concordato ammesso è obbligato a formulare in iscritto i motivi della sua opposizione e a deporli al giudice delegato, entro 10 giorni dalla data della chiusura del processo verbale, facendo scelta di domicilio nella città di residenza del tribunale, sotto pena di nullità.

Passato questo termine, nessun'opposizione è più ammissibile.

#### CAPITOLO IV

##### Omologazione del concordato.

ART. 28. — I creditori contestanti, quelli contestati, come pure il commerciante possono interporre appello, in termine di 15 giorni dalla pronuncia, contro la decisione del giudice delegato presa sulle contestazioni. I creditori appellanti saranno obbligati, sotto pena di nullità dell'appello, di fare scelta di domicilio nella città di residenza del tribunale. Gli appelli verranno depositi al giudice delegato.

ART. 29. — Spirato il termine di appello, il giudice delegato invierà al tribunale l'incartamento insieme a tutti gli atti che furono depositi con le opposizioni dichiarate giusta l'art. 27 e gli appelli dichiarati giusta l'art. 28.

ART. 30. — Il tribunale fisserà, entro il termine di 10 giorni dalla ricevuta dell'incar-

tamento, la data del giudizio degli appelli fatti alle contestazioni ed entro un altro termine di 20 giorni la data del giudizio delle opposizioni e dell'omologazione del concordato.

Le parti interessate saranno citate per lettera raccomandata spedita 5 giorni prima del termine.

Il commerciante sarà invitato a deporre alla cancelleria del tribunale, due giorni prima della data fissata per l'omologazione, i libri perché si possa esaminare l'attività svolta dalla data della domanda di concordato.

ART. 31. — Nel giorno fissato per il giudizio delle contestazioni, il tribunale, udito i contestatori e il commerciante, si pronuncia, in camera del consiglio, su tutte le contestazioni per una sola decisione.

ART. 32. — Il creditore contestato il di cui credito è stato scartato al voto del concordato ha il diritto, se il concordato è definitivamente omologato, di valorizzare il suo credito contro il debitore, in via di azione principale, però soltanto fino all'ammontare della quota del concordato.

ART. 33. — Nel giorno fissato per il giudizio delle opposizioni e dell'omologazione del concordato, il tribunale, uditi gli opposenti, il commerciante e il giudice delegato, si pronuncia, nella camera del consiglio per una sola sentenza, sulle opposizioni ed omologa il concordato, se constata che la domanda adempie le condizioni richieste dalle legge, che le garanzie offerte sono serie e sufficienti e che il commerciante merita il beneficio del concordato.

Il tribunale designerà nello stesso tempo la



persona in diritto a chiedere in nome dei creditori le garanzie offerte.

ART. 34. — Entro 5 giorni dalla pronuncia del tribunale, verranno fatte le formalità per la prestazione delle garanzie.

Gli atti di garanzia sono esonerati dalle tasse di bollo e di registrazione.

ART. 35. — La sentenza del tribunale è esecutoria nel momento in cui si constata l'adempimento degli obblighi dell'art. 34.

La sentenza verrà inviata al „Monitorul Oficial“ per essere pubblicata, alla Camera di Commercio per essere affitto ed alla sezione del libro fondiario o al tribunale della situazione dell'immobile del commerciante, per essere iscritta nei registri relativi. Questo estratto verrà affisso anche sulla porta del tribunale.

ART. 36. — Allorché il tribunale rifiuta l'omologazione, si pronuncerà se vi è luogo di dichiarare il fallimento.

ART. 37. — Contro la decisione che respinge il concordato il commerciante può interporre appello entro 15 giorni dalla pronuncia. L'appello verrà dichiarato alla cancelleria e si comunica al giudice delegato ed ai creditori oppositori insieme alla citazione.

ART. 38. — Contro la sentenza che respinge le opposizioni ed omologa il concordato, possono interporre appello entro 15 giorni dalla pronuncia i creditori i quali si siano opposti al concordato.

L'appello viene fatto alla cancelleria e si comunica al giudice delegato ed al commerciante, insieme alla citazione, adempiendosi le disposizioni dell'art. 28.

**ART. 39.** — La corte giudica e si pronuncia sugli appelli, nella camera del consiglio.

Nel caso in cui si ammette l'appello dei creditori opponenti e si respinge la domanda di concordato, la Corte invierà l'incartamento al tribunale perchè si pronunci giusta l'art. 36.

**ART. 40.** — Allorché durante la procedura di concordato vi è pendente una domanda di dichiarazione di fallimento, essa viene sospesa. L'istanza chiamata a pronunciarsi sul concordato si pronuncierà tuttavia anche su queste domande, nelle condizioni previste dell'art. 36, nel caso in cui respinge l'omologazione del concordato.

## CAPITOLO V

### Gli effetti del concordato.

**ART. 41.** — Non appena la sentenza di omologazione del concordato è rimasta definitiva, cessa l'ufficio del giudice delegato.

**ART. 42.** — La sentenza di omologazione rende il concordato obbligatorio di fronte a tutti i creditori anteriori alla domanda di concordato.

I creditori, benché abbiano aderito volontariamente al concordato, conservano tutti i loro diritti contro i coobbligati, fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Il beneficio del concordato concesso alle società nelle quali vi siano dei soci illimitatamente responsabili, giova anche a costoro.

La sentenza di omologazione costituisce ti-

tolo esecutorio per il credito di ogni singolo creditore.

ART. 43. — Per i crediti ridotti per effetto del concordato preventivo e per tutta la durata del termine di pagamento, possono essere stipulati interessi minori a quelli legali oppure concedere esazione di qualsiasi interesse.

In mancanza di una simile convenzione, corrono gli interessi legali, eccetto il caso in cui le convenzioni anteriori fra creditore e debitore non prevedano interessi minori, caso in cui decorrano questi interessi.

ART. 44. — Prima dell'esecuzione integrale delle obbligazioni del concordato, il debitore non può alienare o ipotecare i suoi immobili, costituire pegni e disporre del suo avere, in altro modo di quelle imposto dalla natura del suo commercio, all'infuori di stipulazioni diverse nella convenzione di concordato

Gli atti compiuti contro le disposizioni suddette non sono opposabili ai creditori anteriori alla domanda di concordato.

ART. 45. — Allorché prima dell'esecuzione integrale delle obbligazioni del concordato il commerciante fosse stato dichiarato fallito, i creditori di buona fede non sono obbligati a restituire le somme ricevute in base al concordato.

## CAPITOLO VI

### Annullamento e revoca del concordato.

ART. 46. — Entro un anno dalla omologazione definitiva del concordato qualsiasi creditore può chiedere al tribunale l'annullamento

del concordato e la dichiarazione in fallimento, se prova che il commerciante per dolo abbia esagerato il passivo o nascosto una parte dell' attivo.

ART. 47. — In caso di non adempimento delle condizioni del concordato da parte di commercianti, fideiussori o garanti i quali vi abbiano figurato nella convenzione di concordato, qualsiasi creditore può chiedere al tribunale la revoca del concordato e la dichiarazione in fallimento del commerciante.

ART. 48. — Nei casi indicati negli articoli precedenti, i creditori valuteranno, alla massa del fallimento del commerciante, il loro credito integrale defalcandosi le somme riscosse a titolo di quota del concordato e conservandosi per la parte non riscossa le garanzie reali e personali stabilite per il concordato.

## CAPITOLO VII

### Disposizioni finali, penali e transitorie.

ART. 49. — E nulla di diritto qualsiasi promessa fatta dal debitore al qualcuno dei suoi creditori, oltre le stipulazioni del concordato.

ART. 50. — I creditori i di cui crediti furono ridotti per effetto del concordato, hanno azione contro il commerciante per la parte di capitale con cui furono loro ridotti i crediti, senza poter pretendere anche gli interessi.

Tale azione potrà essere avanzata appena dopo lo spirare del termine di pagamento stabilito nel concordato per il pagamento di tutti i creditori concordatari. Essa viene prescritta trascorsi i 5 anni da questa data.

L'azione potrà essere ammessa soltanto se il reclamante prova che l'attivo del commerciante sorpassa del 20% il passivo.

ART. 51. — In base al titolo ottenuto giusta le disposizioni dell'articolo precedente non potrà essere richiesta la dichiarazione di fallimento del commerciante.

ART. 52. — Sarà condannato ad ammenda fino a 100.000 lei è reclusione fino a 2 anni, il commerciante il quale per ottenere il concordato:

1. Abbia nascosto una parte dell'attivo.
2. In modo doloso abbia omesso qualcuno dei creditori o abbia favorito una parte di loro.
3. Abbia convenuto di pagare a uno o a più creditori una quota superiore a quella indicata al tribunale per l'omologazione.
4. Abbia annotato dei crediti fittizi nei registri, nel bilancio o nell'elenco dei creditori, allo scopo di formarsi la maggioranza concordataria richiesta.
5. Abbia compiuto qualsiasi fatto fraudolento allo scopo di sottrarsi al fallimento.

ART. 53. — La condanna definitiva del commerciante, giusta l'art. precedente, attrae di diritto la sua dichiarazione in istato di fallimento. A tale scopo l'istanza penale invierà l'incartamento al tribunale competente.

ART. 54. — Il perito il quale nell'adempimento delle sue cariche date con intenzione nasconde la situazione reale del commerciante e le operazioni effettuate, verra punito con reclusione fino a 6 mesi ed ammenda fino a 50.000 lei.

ART. 55. — Tutti coloro che con intenzione avranno aiutato il commerciante nell'adempimento

mento dei fatti contemplati negli articoli precedenti, saranno puniti quale complici.

ART. 56. — Allorquando una società commerciale abbia convenuto, prima della messa in vigore della presente legge, con una parte dei suoi creditori, una dilazione di pagamento per l'intera somma dovutale, riduzione fatta degli interessi, potrà ottenere il concordato nelle condizioni della presente legge, portando all'adunanza dei creditori quale voto le convenzioni fatte, così come queste risultano dai libri o da qualsiasi altre prove legali.

Per le società contemplate da questo articolo l'ammontare delle spese che verranno percepite dallo Stato viene fissato all'1% sul capitale sociale, a derogazione dall'art. 8.

Nel giorno fissato per l'adunanza verranno citati soltanto i creditori con i quali non esista una convenzione prealabile.

ART. 57. — Colui che abbia ottenuto una moratoria, può chiedere un concordato preventivo nelle condizioni della presente legge.

ART. 58. — I commercianti i quali abbiano interposto una richiesta di moratoria, entro la data dell'11 Giugno 1929, potranno fruire del concordato, anche se non abbiano esercitato il commercio durante tre anni anteriori alla domanda di moratoria.

ART. 59. — A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e quelle della legge per i concordati preventivi del 10 Dicembre 1914, vigenti nella Bucovina.

Le disposizioni di tali leggi ordinano più

inanzi soltanto le domande di moratoria o di concordato forzato interposte fino all'omologazione di questa legge, nel caso in cui il commerciante persistesse nelle dette domande.

ART. 60. — Tutti i termini previsti nella presente legge si computano per giorni interi.

ART. 61. — Qualsiasi legge o regolamento contrari alla presente legge sono abrogate.

**Il Ministro della Giustizia**

**GRIGORIE N. IUNIAN**

## Esposizione dei motivi

---

Il consiglio legislativo adempiendo una delle più importanti missioni che le viene riconosciuta dalla sua legge organica, ha intrapreso l'attuazione del progetto per la revisione e l'unificazione del codice di commercio.

Quest'importante opera sta per essere compiuta.

Un' opera di un'importanza tanto considerevole, chiamata a ordinare i rapporti dell'intera nostra vita commerciale e a presentarsi col carattere di un'opera di lunga durabilità, richiama la collaborazione di tutti gli organi competenti ed interessati.

Per ciò, non appena l'anteprogetto sarà completamente elaborato, dal Consiglio legislativo, sarà dato alla pubblicità e sottoposto ad una discussione quanto più larga, acciocché, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte che verranno fatte in merito, si proceda poi alla revisione dell'anteprogetto e si dia al medesimo la forma sotto la quale sarà sottoposto ai dibattiti dei Corpi legislativi nella sessione ventura.

Per quanto grande che sia la necessità che questa riforma venga tosto e per intero attuata, primeggia evidentemente l'interesse che essa sia realizzata in concordanza quanto più grande con i bisogni reali in vista dei quali si sta legiferando mentre il ritardo posto nella presentazione del progetto del codice di commercio, necessita un'urgente soluzione. In tali condizioni si presenta la parte riguardante l'organizzazione del concordato preventivo, il cui ordinamento non può più ritardare senza periclitare d'una parte la situazione dei commercianti trovantisi in dissesto per causa delle circostanze che essi non hanno potuto influire, e dall'al-



tra periclitare nello stesso tempo anche gli interessi dei creditori.

Durate gli ultimi mesi ci venne reclamata assai spesso e istantemente la legiferazione di una misura la quale protegga i commercianti onesti e giunti in situazione di dissesto, senza che possa venir loro imputata una colpa nella condotta del commercio e della loro impresa.

Ciò che ha determinato specialmente il bisogno di un urgente intervento legislativo è la situazione difficile nella quale si trovano i commercianti nella Transilvania.

Infatti, nel Vecchio Regno e nella Bessarabia esiste l'istituzione della moratoria regolata dalla disposizioni dell'art. 834 — 844 del codice di commercio romeno. Nella Bucovina esiste l'istituzione del concordato preventivo, introdotto con la legge austriaca del 10 Dicembre 1914. Nella Transilvania e nel Banato ha esistito pure l'istituzione del concordato preventivo introdotto in base alla legge ungherese del 1916. I risultati dell'applicazione di questa legge sono stati cattivi, per la difettuosità della legge, la quale non prevedeva una quota minima, ciò che permetteva la conclusione di concordati con quote estremamente ridotte a danno dei creditori minoritari, mentre il modo in cui era ordinato il controllo facilitava molte volte lo sperpero a vantaggio esclusivo del curatore degli averi, perfino delle ultime riserve che avrebbero potuto garantire al meno un parziale risarcimento dei creditori in sofferenza; di fronte a queste constatazioni l'istituzione del concordato preventivo dell'Ungheria è stata abrogata per il gionale del Consiglio dei Ministri del 12 Marzo 1925.

In questo stato di cose, il commerciante onesto della Transilvania e del Banato, trovato in dissesto, non aveva a disposizione nessun mezzo legale per evitare il disastro del fallimento.

Anche se nella loro maggioranza, i creditori, considerata la situazione del commerciante ed il loro proprio interesse, avessero voluto concedere al commerciante in dissesto facilitazioni e riduzioni, la loro intenzione era resa inutile e i loro interessi sconsiderati, per la mera opposizione di uno o di più creditori, pur presentando questi un'infima minoranza, 5% oppure meno di tanto, del valore reale dei crediti.

Per formarci un' idea dei risultati disastrosi, provocati nella Transilvania e nel Banato dalla mancanza di un' istituzione che permetta al commerciante di evitare il fallimento, ci permettiamo di riprodurre un brano del memoriale presentato al Ministero dall' Associazione dei creditori della Transilvania e del Banato:

„In difetto delle disposizioni per la prevenzione dei fallimenti, si sperperano averi ingenti a danno dei creditori tanto interni quanto esteri, mentre concordati privati vengono fatti il più delle volte con mezzi scorretti e a soddisfazione ineguale dei creditori.

„Questo è un terreno acconcio alla fecondazione per la decadenza dei costumi commerciali e per i fatti illegali e dannosi dei debitori scorretti e dei creditori impotenti.

„La base di tutti questi fatti malvagi vi è che la procedura del fallimento consuma l'intero patrimonio del fallito e così i creditori non ricevono neppur un soldo. Alleghiamo il quadro esatto delle cause fallimentarie sottoposte al tribunale di Cluj, fin dal cambiamento dell' impero, dal quale si constata che su 36 cause di insolvenza, i creditori hanno ricevuto soddisfazione in un sol caso e del 5%, mentre negli altri casi nessun soldo. Questo è tanto più increscioso che vi furono fra questi casi di fallimento alcuni che vennero aperti con un patrimonio attivo abbastanza ragguardevole. Così, nella causa 7, il patrimonio attivo alla data dell' apertura della procedura del fallimento è stato di oltre un milione di lei. La sorte di tutti fu però la stessa, poiché il curatore della massa, trascorso un tempo più o meno lungo, ha fatto sapere all'istanza che le spese di fallimento hanno consumato interamente la massa fallimentaria, e l'istanza, in difetto di altra sostanza, ha estinto la procedura del fallimento.

„Naturalmente, questo fatto, e cioè che la procedura del fallimento è tanto impotente, è giunto alla pubblica conoscenza, e questa circostanza offre la possibilità ai debitori di mala fede di mettere i propri creditori nell' impotenza. L'odierna situazione è tale, che non il creditore minaccia il debitore con la domanda per l'apertura del fallimento, ma viceversa, vi è il debitore il quale minaccia il creditore con la costrizione; o accetta la transazione offertagli da questi — la quale il più delle volte è assolutamente iniqua — o egli

stesso domanderà l'apertura del fallimento contro di lui, essendo così il creditore minacciato di non ricevere più un soldo del suo credito. Ora, considerando la situazione economica critica d'oggi, il creditore non può lasciare che si perdano delle somme le quali al meno in parte possono essere messe in salvo, e così è costretto a chiudere gli occhi anche su tali fatti del debitore — i quali molte volte costituiscono gravi infrazioni per cui ha sottratto la fortuna dei suoi creditori — accettando la transazione a piacimento del debitore“.

Un intervento legislativo per rimediare la situazione speciale della Transilvania e del Banato si imponeva quindi assolutamente, però tale intervento implicava, conformemente alla previsione costituzionale, l'obbligo dell'unificazione legislativa in questa materia. Dobbiamo scegliere fra l'istituzione della moratoria regolata dal codice di commercio romeno e quella del concordato preventivo la quale ha già ora applicazione nella Bucovina; ci siamo decisi senza esitare per l'istituzione del concordato preventivo superiore da tutti i punti di vista alla moratoria.

La moratoria ordinata dal codice di commercio romeno (art. 834—844) non ha dato i risultati sperati dal legislatore. A questa misura ricorre di solito il commerciante il quale non può più corrispondere ai suoi obblighi, benché l'attivo oltrepassa — il passivo. Le fluttuazioni dei valori hanno fatto sì che molti commercianti i quali avevano una parte del loro attivo in beni immobili, si trovassero nella situazione di vedere accrescere il valore intrinseco dei loro immobili, mentre rimane difficile la possibilità di realizzarli. Il credito commerciale essendo basato in essenza sulla liquidità, le banche non vedono con molta benevolenza l'apertura di crediti garantiti con ipoteche, mentre l'impegno delle merci costituiva un intralcio nello sviluppo normale del commercio.

Tanto meno poteva il commerciante sperare che gli venisse concesso il credito in bianco nei tempi di crisi finanziaria. In questa situazione il commerciante non poteva corrispondere ai pagamenti, benché l'attivo sorpassava il passivo.

La moratoria dava tuttavia la possibilità a questi commercianti di rimandare i pagamenti, benché l'attivo sorpassava il passivo.

La moratoria dava tuttavia la possibilità a questi commer-

cienti di rimandare i pagamenti per 6 mesi oppure un anno, però alla fine del termine concesso, se il commerciante non provava l'avvenuto pagamento di tutti i creditori, doveva essere dichiarato fallito. Il termine di un anno per poter realizzare la vendita degli immobili, era troppo breve, mentre il commerciante, preoccupato dall' adempimento degli obblighi assunti per la moratoria, era distolto dall' esercizio normale del suo commercio, si che molte volte il termine spirava, gli immobili non potevano essere venduti e per conseguenza il commerciante era dichiarato fallito.

A causa della procedura del fallimento, la realizzazione dell' attivo avveniva con difficoltà, mentre la liquidazione si faceva in condizioni svantaggiose. A ciò si aggiungevano le spese necessitate dalla procedura del fallimento, si che da questa liquidazione forzata, i creditori potevano realizzarsi soltanto una parte dei loro crediti.

Ma la procedura della moratoria presenta anche altre manchevolezze:

Se il commerciante non aveva bene immobili, e l'attivo consisteva di merci o debitori, per mezzo di perizie si arrivava talvolta ad una valutazione la quale dimostrava che l'attivo sorpassa il passivo, mentre il commerciante, continuando il commercio sotto il controllo della commissione di creditori, aveva poche speranze di poter realizzare l'attivo nell' epoca della dilazione dei pagamenti.

Per i pagamenti fatti nel frattempo ad una parte dei creditori si creava una situazione di ineguaglianza fra i creditori.

In questa situazione i creditori erano obbligati a rinunciare a una parte dei crediti, mentre il commerciante per poter ottenere la proroga della moratoria oltre i 6 mesi concessi, presentava al tribunale quale prova din un importante pagamento del suo passivo, nella loro quantità totale, dei crediti i quali in realtà erano ridotti, ottenendo così la seconda moratoria a danno dei creditori non pagati i quali non hanno accettato la riduzione.

La disposizione della legge era fittivamente compiuta, però il risultato della seconda moratoria era il più delle volte il fallimento.

I tribunali hanno tentato di temperare questo male, obbligando il debitore a presentare situazioni mensili del pa-

gamento proporzionale dei creditori. Esse travisavano però sia i creditori della commissione i quali erano pagati anticipatamente, sia quelli che avevano acconsentito la riduzione.

Se esaminiamo per gli ultimi 5 anni i risultati della moratoria, troviamo i seguenti dati al tribunale Ilfov. Dal 1-o Gennaio 1924 — 1 Gennaio 1929 vennero ammesse 156 moratorie. Fra queste, 64 commercianti sono stati dichiarati falliti, mentre il resto di 92 hanno potuto venire ad una intesa con i creditori. A ciò bisognava però aggiungere le migliaia di fallimenti dichiarati in quest' epoca e che non hanno potuto ottenere il vantaggio della moratoria.

Da quanto qui sopra esposto risulta che la moratoria non ha potuto evitare i fallimenti, perché la maggior parte dei commercianti non avevano un attivo il quale sorpassi il passivo, mentre altri, per le cause indicate, giungevano sia al fallimento, sia a una intesa con i creditori per mezzo di una riduzione dei loro crediti.

I benefici della moratoria non potevano quindi produrre i loro effetti a causa del sistema di base, le condizioni di ammissione risiedendo nell'esistenza di un passivo maggiore dell'attivo.

Per ciò abbiamo considerato che l'istituzione della moratoria debba essere tolta dal nostro codice di commercio, introducendo quale misura giustificata, in tutto il paese, l'istituzione del concordato preventivo.

Per altro l'istituzione della moratoria è stata mantenuta in pochi paesi, fra i quali l'Olanda (codice di commercio art. 900—922), mentre nel Belgio, oltre la moratoria ordinata dal codice di commercio (art. 593—614), esiste anche una legge per il concordato preventivo del 29 Giugno 1887.

Nelle legislazioni dei diversi stati si manifesta una tendenza sempre più accentata per l'introduzione del concordato preventivo ossia di certe procedure cui i principi di base si avvicinano a quelli del concordato preventivo. Un breve sguardo su alcune leggi in vigore in altre stati, ci instruirà su questo punto.

*In Francia*, per la legge del 4 Marzo 1889, il fallimento si divide in due procedure: alcuni commercianti i quali sospendono i pagamenti sono dichiarati falliti, mentre altri in istato di liquidazione giudiziaria, ciò che è un fallimento attenuato.

*In commerciante trovantesi in istato di liquidazione giudici-*

aria non è dichiarato fallito, non è distolto dai suoi beni che conduce, assistito da un liquidatore, non subisce le conseguenze di diritto pubblico che vengono prodotti dal fallimento. Il commerciante però non può fruire della liquidazione giudiziarie se non è nella situazione di debitore sventurato, bensì di buona fede e al quale i creditori concedono la fiducia. La liquidazione giudiziarie è quindi un mezzo per cui il commerciante può scampare al fallimento. Per la legge del 2 Luglio 1919 del regolamento transazionale dei debiti di guerra dei commercianti, legge con carattere passeggero, la liquidazione giudiziarie in Francia si è avvicinata al concordato preventivo.

*In Inghilterra*, prima del fallimento comincia un inseguimento collettivo. Anche dopo l'ordine di sequestro viene permesso al debitore di offrire ed ai creditori di accettare una composizione (quota) di pagamento per cui le spese ed i termini del fallimento potranno essere evitati (Bankruptcy act 1890 s. III). A tale scopo il debitore deve fare al giudice, nel termine di 6 giorni oppure nel termine che gli verrà fissato dal giudice, una proposta. L'adunanza dei creditori è convocata e se la maggioranza di numero e  $\frac{3}{4}$  del valore dei crediti (presentati) decide di accettarla e se questa viene omologata dal tribunale, la convenzione è obbligatoria per tutti i creditori.

La garanzia è data per il pagamento del 25% del debito chirografario.

Questa legge è stata modificata nel 1913 elevando al 50% la quota per la quale viene garantito il pagamento.

*In Italia*, per la legge del 1883, venne ordinata l'istituzione della moratoria, istituzione riprodotta del nostro codice di commercio. In Italia però già nel 1893 l'istituzione della moratoria è stata abrogata e sostituita dal concordato preventivo, il quale è mantenuto anche nell'anteprogetto italiano del 1925.

Del pari, i paesi che hanno legiterato questa materia negli ultimi anni hanno adottato tutti il concordato preventivo.

Esso è stato introdotto nel 1921 in Suedia e nella Norvegia, nel 1925 nella Cecoslovacchia, nel 1926 nel Danzic, nel 1927 in Germania, Ungheria e Danimarca.

Anche la nostra esperienza, come negli altri stati, ci hanno indotti ad adottare l'istituzione del concordato preventivo quale misura per evitare il fallimento.

Su nostra richiesta, il Consiglio Legislativo, il quale nel compilare l'anteprogetto per l'unificazione del codice di commercio aveva adottato lo stesso sistema, ci ha presentato alla pubblica discussione.

Insieme ai membri del Consiglio legislativo, i Signori: primo presidente Gane, consigliere permanente Laday, consiglieri temporali Cohen e Vasilesc-Nottara, ed il rifidente titolare Paul Demetrescu, abbiamo riveduto l'anteprogetto dopo aver esaminato tutte le obiezioni e proposte che ci vennero fatte ed abbiamo dato al progetto la forma sotto la quale esso è presentato ai vostri dibattiti e nella quale è stato adottato dal pieno della II-a sezione.

Rendiamo note in quanto segue le considerazioni che ci hanno guidati nella compilazione del progetto.

Il concordato preventivo ha per iscopo di evitare il fallimento del commerciante onesto, ma sventurato, il quale ha perduto una parte importante del suo attivo in operazioni commerciali, oppure, talvolta, benché abbia un attivo superiore al passivo, non può fare fronte ai suoi obblighi a causa delle circostanze eccezionali analizzate qui sopra.

Per questa misura non si mira soltanto ad aiutare i commercianti i quali siano giunti in una difficile situazione sotto l'influsso prevalente se non esclusivo, delle circostanze critiche subite ora dal nostro commercio, ma si mira nello stesso tempo l'agevolare dell'opera di risanamento economico.

Questi risultati possono essere raggiunti soltanto se si prendono tutte le garanzie acciocché la misura del concordato preventivo non possa essere usata che dai commercianti onesti cui il contributo nello sviluppo della nostra vita economica è necessario che sia assicurato e agevolato anche per l'avvenire.

Quindi il bisogno di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare la frode da parte dei commercianti i quali potrebbero tentare di utilizzare questa misura quale mezzo scroretto di arricchirsi a danno dei loro creditori.

Nel compilare il progetto di legge fummo condotti da queste preoccupazioni, e loro esistenza è provata dalle disposizioni del progetto che analizzeremo in quanto segue.

I principi di base dell'istituzione ordinata del presente progetto sono: allorquando i creditori i quali non abbiano speciali garanzie, reputano nel loro interesse di concedere al

commerciante, sia una dilazione di pagamento con senza riduzione di interessi, sia una riduzione di crediti e una dilazione di pagamento, che lo possano fare appena riuniscano i voti rappresentanti  $\frac{3}{4}$  del totale dei crediti e che possano imporre, in virtù della legge, la loro volontà anche al resto dei creditori i quali si opponessero. Tuttavia una possibilità illimitata nello stabilire delle condizioni non poteva essere concessa. Un minimo di garanzie è reclamato e in questo ordine di idee, il progetto prevede, perché il concordato possa venir concesso, un minimo di quota, rappresentante il 50% del valore dei crediti, un massimo di termine di pagamento di 3 anni.

Si sostenne da alcuni rappresentanti dei creditori che si accordasse ai commercianti che chiedono il concordato, delle condizioni troppo favorevoli per il fatto che si stabilisce una quota del 50% ed un termine di 3 anni. La critica non ha che un valore apparente. Non dobbiamo perdere di vista che non la legge stabilisce le condizioni del concordato, bensì i creditori. Questi possono fissare qualsiasi quota e qualsiasi termine credano adatto per assicurare quanto meglio i loro interessi.

La legge non fa che fissare una quota minima del 50% superiore alla quota minima stabilita da quasi tutte le legislazioni estere in vigore, stabilisce poi quale termine massimo 3 anni. I creditori, anche volendo, non possono concedere una quota al di sotto del 50% e un termine più lungo di 3 anni.

In questi limiti, i creditori, rappresentanti  $\frac{3}{4}$  del valore dei crediti, possono stabilire le condizioni che crederanno migliori per la tutela dei loro interessi e di quelli del commerciante in dissesto. Per il caso in cui la quota concordataria offerta è di almeno 80%, abbiamo reputato sufficiente il voto rappresentante il valore di  $\frac{2}{3}$  dei crediti.

La quota così offerta, risarcendo su larga scala i creditori, abbiamo creduto fosse utile facilitare al commerciante in questa ipotesi di ottenere il concordato mediante la riduzione della maggioranza, mettendo così anche gli interessi della maggioranza dei creditori al riparo delle opposizioni di una minoranza ridotta, opposizione che in questa ipotesi appare meno legittima.

Il consenso di tale maggioranza, non porta con se di pieno



diritto il consenso della minoranza, ma invece il concordato concesso dalla maggioranza, diventa operante soltanto dopo che le istanze giudiziarie protettrici degli interessi della minoranza dei creditori e che vigila sull'interesse generale, avranno esaminato alla lor volta le condizioni offerte ed avranno omologato il concordato.

III. *Apertura della procedura.* Gli art. 1-9 formano il capitolo I della presente legge, sotto il titolo „Apertura della procedura“. Il commerciante il quale voglia fruire di un concordato preventivo farà una domanda al tribunale competente di dichiarare il fallimento.

Il concordato preventivo avendo la missione di aiutare soltanto il commerciante serio e di buona fede, la legge impone l'obbligo al commerciante ed alle società commerciali le quali chiedono il concordato di avere la ditta iscritta e di esercitare il commercio da al meno 3 anni. Le società commerciali devono fare la prova della loro regolare costituzione.

E' stata fatta un'eccezione per quelli che avevano introdotta una domanda di moratoria fino alla data della deposizione della legge al Parlamento.

Per introdurre la domanda di moratoria non viene chiesta la condizione che si abbia esercitato il commercio durante 3 anni anteriori.

Era dunque necessario di fare questa eccezione per dare la possibilità ai commercianti che hanno introdotto la domanda di moratoria di fruire della disposizione della presente domanda la quale dà loro il diritto di rinunciare alla procedura della moratoria e di introdurre la domanda di concordato.

Abbiamo limitato il termine fino alla data della deposizione della legge perché altrimenti le disposizioni della legge avrebbero potuto essere facilmente eluse mediante l'introduzione di altre domande di moratoria dalla data della deposizione fino alla promulgazione della legge.

E' ben inteso che quelli che hanno introdotto la domanda di moratoria fino alla data della promulgazione della legge rimangono in diritto di continuare la procedura della moratoria così come è oggi regolata dal codice di commercio in vigore.

Se il commerciante ha cessato di vivere, i suoi eredi proprio allo scopo di conservare la buona fama del defunto, potranno fare la domanda di concordato senonché abbiano rinunciato alla successione, poiché accettando la successione, divengono debitori diretti e quindi devono chiedere il concordato a nome loro.

La domanda di concordato non sarà considerata quale atto di accettazione della successione.

Appena però il concordato è stato omologato e l'erede continua il commercio, è ovvio che tale continuazione implica l'accettazione della successione.

In caso di pluralità di eredi, il consenso di tutti è necessario, poiché gli interessi della massa sono meglio curati.

Eccezione vien fatta per l'ipotesi che sia intervenuta una divisione e quale effetto di cui il fondo di commercio è venuto nella quota di uno degli eredi; in questa ipotesi la domanda potrà esser fatta dall'erede nella cui quota è venuto il fondo di commercio, senza essere necessario il consenso degli altri.

Per evitare qualsiasi incertezza relativamente alle società commerciali regolate dalle diverse legislazioni applicabili oggi in Romania, per quanto riguarda la decisione sulle condizioni del concordato, abbiamo deciso per ogni singola categoria di società il voto necessario per prendere queste decisioni.

Abbiamo previsto però che la domanda di concordato potrà essere introdotta dai rappresentanti legali delle società, anche prima che il voto sia stato preso sulle condizioni offerte. E' sufficiente che fino alla data dell'adunanza dei creditori provino la ratifica delle condizioni offerte dagli organi legali competenti.

Se si avesse richiesto che il voto preceda l'introduzione della domanda, si sarebbe ritardato molte volte e quindi sarebbe stato dannoso per gli interessi della società.

Lo stesso sistema è stato ammesso per quanto si riferisce alle domande introdotte in nome del minorenni dal suo rappresentante legale.

Nella domanda il commerciante è tenuto a indicare la quota, il termine, le condizioni che offre, nonché le garanzie personali o reali, allorchando tali garanzie sono necessarie per dare ai creditori la sicurezza che le condizioni del concordato saranno compiute. Per non lasciare alla latitudine

del commerciante, che, avvenuta l'omologazione del concordato, faccia in maniera non imparziale il pagamento dei crediti per una parte dei creditori, il commerciante è obbligato ad indicare anche la modalità di pagamento per sottoporla al giudizio ed al voto dei creditori. Abbiamo ammesso questo sistema della precisione di tutte le condizioni, perché i creditori citati per pronunciarsi sulla domanda, siano per tempo informati dello scopo della loro adunata.

Per dare la possibilità di fare ricerche sulla situazione del commerciante, questi è tenuto a presentare insieme alla prova dell'iscrizione della ditta o del brevetto di industria, anche i registri obbligatori, regolarmente tenuti durante al meno 3 anni anteriori, come pure un elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione del loro domicilio, della somma di ogni singolo credito e l'indicazione di grado di parentela di ogni singolo creditore, nel caso in cui un simile legame esistesse fra il commerciante ed i creditori. Dovrà presentare un riassunto della sua situazione commerciale e nel caso in cui abbia offerto garanzie reali o personali, la prova che il terzo consente a dare la garanzia.

La domanda introdotta è anzitutto esaminata dal tribunale sulla sua ammissibilità in massima e sarà respinta dal tribunale se non adempie le condizioni indicate dall'art. 1 e 2 della legge, se è stato condannato per bancarotta, se non ha adempiuto gli obblighi presi per un concordato preventivo ossia post fallimentare concesso anteriormente, o se è stato anteriormente dichiarato fallito e non è stato riabilitato. Sarà del pari respinta se al commerciante venne concesso anteriormente un concordato e siano passati meno di 5 anni dallo spirare del termine di pagamento della quota concordataria. Ben inteso che se il commerciante dà la prova che benché gli fu concesso il concordato, tuttavia egli non ha pagato soltanto la quota concordataria, ma ha pagato bensì ulteriormente il credito per intero, non vi è più luogo di applicare le disposizioni dell'art. 3, comma 3.

Infine, la domanda di concordato verrà respinta, se il commerciante al giorno fissato dal tribunale per l'esame della sua domanda ed al quale il commerciante sarà citato, non si presenta per sostenerla, e si presuppone che egli abbia rinunciato alla domanda.

Il tribunale si pronunzia sull'ammisibilità in massima nella camera di consiglio. Trattandosi della disamina di condizioni legali obiettive, i creditori non potranno intervenire. Solo il commerciante potrà fare appello contro il decreto del tribunale, nel caso in cui la sua domanda verrà respinta.

Se il tribunale respinge la domanda, il tribunale potrà dichiarare ex officio il fallimento del commerciante, in qual caso si applicano le disposizioni del fallimento.

Fra le critiche portate all'anteprogetto, la più insistente è stata con riferimento a questa facoltà concessa al tribunale. Si è chiesto che il tribunale sia obbligato o dichiarare il fallimento quando respinge la domanda, sia alla data quando esamina la domanda in massima, sia allorquando è chiamato ad omologare il concordato. Vi sono tre sistemi possibili. Che il tribunale abbia la facoltà di esaminare se vi è o no luogo di dichiarare il fallimento, potendolo dichiarare o no, secondo il suo apprezzamento ed infine, che il tribunale sia tenuto a dichiarare il fallimento allorquando respinge la domanda senza alcun esame della situazione del commerciante. Questo sistema sostenuto da alcuni e ammesso dalla legge tedesca si basa sulla presunzione che il commerciante, nel momento in cui fa la domanda di concordato, confessi implicitamente che si trova in istato di sospensione dei pagamenti. Ci siamo fermati sul sistema mediano; la presunzione tratta dall'introduzione della domanda non può essere indiscutibile; in base di essa il tribunale è tenuto ad esaminare la situazione del commerciante, però il tribunale non dichiarerà il fallimento, soltanto perché constatati che il commerciante si trova realmente nella situazione di essere dichiarato fallito. L'aver ammesso il sistema della dichiarazione assoluta qual conseguenza della respinta domanda di concordato, avrebbe significato mettere un serio intralcio alle domande di concordato per il timore che il commerciante avrebbe avuto, cioè che respinta la domanda, il fallimento lo attende sicuro. Una tale disposizione avrebbe messo il commerciante completamente a discrezione dei creditori di mala fede i quali avrebbero potuto specolare in modo non umano e non adeguato agli interessi di quelli di buona fede, la difficile situazione del commerciante. Questi sono i motivi per cui abbiamo previsto che il tribunale, respingendo la domanda, è tenuto ad esaminare se vi è luogo

di dichiarare il fallimento; però non lo dichiarerà che se constatata che questa misura si impone, indipendentemente dalla domanda di concordato introdotta.

\* \* \*

Nel caso in cui il tribunale amette in massima la domanda di concordato, il decreto è immediatamente esecutivo e non è suscettibile di qualche via di attacco da parte di qualche interessato.

Come è stato già indicato, sarebbe stato inutile di accordare ai creditori il diritto di intervento o qualche via di attacco, poiché il tribunale non ha altra parte che quella di avvertire l'adunanza dei creditori, nel caso in cui le condizioni della legge non fossero compiute e quindi il concordato non potesse essere ammesso, indipendentemente da quanto venisse deciso dalla maggioranza.

Per il decreto che pronunzia il tribunale dispone la convocazione dei creditori, fissando la data ed il posto dell'adunanza e nomina il giudice delegato, incaricato della condotta della procedura di concordato.

Il tribunale stabilisce la somma necessaria per sopperire alle spese di procedura, nonché il termine entro il quale deve venir depositata tanto questa somma quanto la somma rappresentante la tassa del 2% sulla quota concordataria, somma che viene percepita dallo stato per la retribuzione del giudice delegato, del cancelliere e le spese di cancelleria. La procedura può continuare soltanto dopo che il concordatario abbia pagato queste somme.

Perché il decreto, per cui si ammette in massima il concordato, sia reso noto agli interessati, esso verrà pubblicato a cura del cancelliere nel Monitorul Oficial (Gazzette Ufficiale) e nel Bollettino della Camera di Commercio. Quando il commerciante abbia degli immobili, tale decreto sarà inviato al tribunale della situazione degli immobili per essere iscritto nei registri tenuti a tale scopo ossia alla sezione dei libri fondiari, poiché il commerciante, a partire dalla data dell'ammissione in massima e fino che rimane definitiva la sentenza di omologazione del concordato, non può più alienare o sia ipotecare questi immobili.

Dopo l'ammissione in massima della domanda, i creditori saranno avvisati per lettera raccomandata, precisandosi la situazione del commerciante, il nome del giudice delegato, la

data della convocazione e un riassunto delle condizioni proposte. Le convocazioni dei commercianti residenti all'estero saranno redatte anche in francese.

Per ovviare alle difficoltà che potrebbero risultare in pratica con la convocazione dei creditori e perché i creditori dall'estero siano avvisati in tempo, abbiamo disposto la spedizione entro 5 giorni delle lettere raccomandate per la convocazione dei creditori, perché essi abbiano il tempo materiale necessario per la nomina di un rappresentante; il termine di adunanza dei creditori varia da 30 — 45 giorni dal decreto, a seconda dell'avviso del tribunale.

#### IV. *Effetti dell'apertura della procedura*

(art. 10 — 29)

L'apertura della procedura concordataria produce alcuni effetti immediati, qualunque sia il risultato del concordato, mentre altri ancora soltanto nel caso in cui rimanga definitiva la sentenza di omologazione.

Fra quelli immediati, abbiamo avuto anzitutto cura di impedire i commercianti di alienare i loro beni immobili, ossia di dare garanzie, allo scopo di non favorire una parte dei creditori, oppure procurarsi credito in condizioni-svantaggiose per i creditori.

Il commerciante rimane a capo dell'amministrazione delle sue operazioni commerciali, sotto il controllo però del giudice delegato.

Le somme risultate dalla vendita, dopo aver defalcato quelle necessarie alle operazioni di commercio, al mantenimento della famiglia e alle altre spese stabilite dal giudice, saranno depositate a nome del giudice delegato.

Se però il commerciante ha bisogno per salvare il suo commercio di un prestito o di un'alienazione la quale non entri nell'esercizio del commercio, abbiamo dato facoltà al giudice delegato di autorizzarlo a tale fine.

Abbiamo concesso il diritto al commerciante di lagnarsi al tribunale contro gli interessi che venissero pronunciati dal giudice nell'adempimento del suo diritto di controllo e di sorveglianza. L'appello verrà introdotto entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto ed il tribunale si pronuncia di urgenza nella Camera di consiglio.

Subito dopo l'entrata in funzione, il giudice delegato è tenuto a compilare un inventario dell'intera sostanza del commerciante. In modo speciale, egli esaminerà l'elenco dei creditori, facendovi le modifiche necessarie per poter stabilire un bilancio reale.

Egli forma un quadro dei creditori e della situazione del debitore, servendosi se vi è bisogno di periti e specialisti a tale scopo. La relazione insieme ai dati suindicati sarà depositata alla cancelleria del tribunale, 5 giorni prima dell'adunanza dei creditori, perché gli interessati possano prendere conoscenza.

Nel giorno fissato dal tribunale per l'adunanza dei creditori, questi si riuniranno in presenza del giudice delegato per discutere sull'opportunità e sulle condizioni del concordato. Se i creditori ammettono in principio l'offerta di concordato, ma si dichiarano scontenti delle condizioni offerte, il commerciante potrà, per propria iniziativa, migliorare le condizioni oppure accettare quelle offerte da parte dei creditori. Pure così procederanno anche le società ed i rappresentanti dei minorenni, però con l'obbligo di raccogliere la ratifica delle nuove condizioni stabilite fino al giorno fissato per l'omologazione del concordato.

Prima di ritirare i voti sull'offerta di concordato, il giudice delegato dovrà verificare i crediti. Questa verifica verrà fatta allo scopo di poter fissare il complesso delle somme per cui si dovranno computare i  $\frac{3}{4}$  del valore dei crediti, proporzione questa che deve essere rappresentata dai creditori i quali votano il concordato. Fatta la verifica del giudice a tale scopo, il giudice delegato giudicherà sommariamente le contestazioni con diritto di appello al tribunale, appello che potrà essere introdotto tanto dal commerciante, quanto dal creditore, contestatore o contestato. Il creditore di cui il credito sarà scartato definitivamente dal voto, per decisione del tribunale, conserva la possibilità di stabilire i suoi diritti di fronte al commerciante, in via di azione principale.

Per agevolare la procedura, verrà presso il voto di tutti i creditori, contestati e non contestati, ammessi e respinti e verrà calcolata dal giudice delegato la proporzione rappresentata dai votanti del concordato, in rapporto al totale dei crediti presentati, mentre dopo la pronuncia definitiva del tribunale sulle contestazioni verrà fatto definitivamente il

computo per vedere se di fronte al valore dei crediti verificati definitivamente ed ammessi, si riunisce la proporzione di  $\frac{3}{4}$  richiesti dalla legge per il voto del concordato.

Sono esclusi dal voto del concordato e i loro crediti non verranno computati per stabilire la proporzione di  $\frac{3}{4}$ :

a) I creditori che possiedono crediti privilegiati, garantiti da ipoteca o pegno; questi potranno tuttavia prendere parte ai voti, a condizione di rinunciare all'ipoteca, al pegno o al privilegio. Sono reputati privilegiati anche i crediti ammessi quale privilegiati in materia di fallimento;

b) I creditori i di cui crediti in valuta forte sono stati regolati per la legge del 3 Giugno 1923, quella del 28 Settembre 1923 e le convenzioni con i creditori italiani, belghi e svizzeri, ossia qualsiasi altre leggi e accordi relativi.

Questi creditori hanno già stabilito un accordo con il commerciante debitore; questi rimane obbligato a eseguire puntualmente gli obblighi assunti, i quali non possono essere per nulla influiti dal concordato che il commerciante debitore ottenesse eventualmente;

c) Il coniuge del debitore, gli ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti ed affini dello stesso grado, come pure quelli che sono divenuti cessionari dei diritti di questi, 6 mesi prima della data della domanda di concordato.

Il legame di parentela che questi creditori hanno col commerciante giustifica il sospetto. Gli art. 24 — 25 prevedono norme per il computo del valori dei crediti. Così: le obbligazioni emesse dalle società commerciali saranno computate secondo il prezzo di emissione, deducendo quanto fu già pagato a titolo di ammortamento o restituzione di capitale. Se vi sono anche obbligazioni estratte per una somma superiore al capitale di emissione, perché non corrispondono alla somma dovuta dalla società, essendo soltanto un favore concesso ai possessori di obbligazioni, per stabilire il vero valore col quale dovevano figurare ai voti del concordato, verrà fatto il seguente calcolo:

1. Si determina il capitale che è stato restituito per il totale delle obbligazioni fino alla fine del prestito.

2. La somma risultata si divide per il numero delle obbligazioni.

Il risultato darà il valore attuale delle obbligazioni. Per evitare qualsiasi incertezza e difficoltà nel calcolo, si computa gli interessi del 5%.



Se da questo calcolo risulta per ogni singola obbligazione un valore minore del prezzo di emissione, verrà preso quale base quello dell'emissione; nel caso contrario, quello ottenuto. In questa ipotesi ci siamo occupati soltanto delle obbligazioni che vengono estratte a un valore maggiore del prezzo di emissione.

Il giudice delegato, dopo essersi pronunciato sulle contestazioni, raccoglie i voti di tutti i creditori sulla proposta di concordato.

Tutte le operazioni eseguite di fronte al giudice delegato verranno constatate in un verbale.

Contro la decisione da ognuno dei creditori, entro 15 giorni dalla data della chiusura del verbale,

Spirato questo termine, nessuna opposizione è più ammissibile.

Il giudice delegato invia al tribunale l'incartamento insieme agli appelli fatti contro le sue decisioni, sulle contestazioni sorte e con le opposizioni fatte dai creditori contro la decisione dei  $\frac{3}{4}$  dei creditori. Il tribunale fissa due termini, l'uno per il giudizio delle contestazioni, quando vengono stabiliti definitivamente i crediti ammessi ai voti e rispetto ai quali si calcolano i  $\frac{3}{4}$  che devono essere rappresentati; al secondo termine, il tribunale ode gli oppositori, il giudice delegato ed il commerciante, verifica se furono adempite le condizioni legali, se le garanzie offerte sono scritte e sufficienti e se il commerciante merita il beneficio del concordato, dopo di che si pronunzia per una sola sentenza sulle opposizioni e sull'omologazione.

Qualsiasi domanda di dichiarazione di fallimento pendente durante la procedura del concordato è sospesa fino alla data quando il tribunale è chiamato a pronunziarsi sull'omologazione.

Se il tribunale omologa il concordato, la domanda di dichiarazione è respinta di diritto. La sentenza del tribunale è esecutoria. Essa verrà pubblicata conformemente all'art. 25.

I creditori oppositori possono fare appello alla Corte, la quale non potrà in nessun caso sospendere l'esecuzione.

Quando il tribunale respinge l'omologazione, è tenuto a pronunziarsi se non vi è luogo di dichiarare il fallimento. Se la Corte, su appello dei creditori oppositori, riforma la sentenza di omologazione del tribunale e respinge il concordato, è tenuta a restituire al tribunale l'incartamento, acciocché questo si pronunzi se vi è luogo di dichiarare il fallimento.

### V. *Effetti del concordato*

(Art. 29 —38)

Dopo l'omologazione del concordato, le attribuzioni del giudice delegato cessano, e il concordato diventa obbligatorio di fronte a tutti i creditori anteriori alla domanda di concordato. Ciononostante, certi atti indicati dall'art. 46 non potranno essere fatti se non fu questo previsto nella convenzione di concordato o per un'altra posteriore ottenuta con la stessa maggioranza.

Gli atti compiuti contro queste disposizioni non sono opposabili ai creditori anteriori alla domanda di concordato.

Per la quota stabilita dal concordato, non corrono dal momento dell'omologazione del concordato, che gli interessi legali, indifferentemente da quanto potesse esser stato stabilito per mezzo di convenzioni.

### VI. *Annullamento e revoca del concordato*

I creditori potranno chiedere entro un anno dall'omologazione, l'annullamento del concordato e la dichiarazione di fallimento, se provano che il concordatario, allo scopo di ottenere il concordato, per mezzo di dolo, ha esagerato il passivo o ha nasconduto una parte dell'attivo.

Allorquando il commerciante non adempie gli obblighi presi, nel concordato, i creditori potranno chiedere la revoca del concordato e la dichiarazione del commerciante in istato di fallimento.

Le somme riscosse in buona fede dai creditori non saranno restituite ma saranno computate alla massa del fallimento.

L'azione per l'annullamento o la revoca sarà sempre introdotta al tribunale competente a pronunciarsi sulla domanda di dichiarazione di fallimento.

### VII. *Disposizioni finali, penali e transitorie*

Per frenare le frodi, abbiamo iscritto una serie di disposizioni, così abbiamo dichiarato nulla di diritto qualsiasi promessa fatta dal commerciante a qualcuno dei suoi creditori, oltre le disposizioni del concordato.

Abbiamo previsto delle misure severe contro di chi abbia

ottenute il concordato usando di mezzi fraudolenti, come: il nascondere dell'attivo, omissione o il favorire di alcuni fra i creditori, presentazione di crediti fittivi e qualsiasi altro mezzo fraudolento.

Abbiamo previsto pene per il perito il quale nasconde con intenzione la situazione reale ed abbiamo punito quale complici tutti quelli che hanno aiutato con intenzione il commerciante nel compimento di qualcuno dei fatti che provocano la punizione del commerciante.

Abbiamo previsto nello stesso tempo per qualsiasi creditore che, entro 5 anni dallo spirare del termine concesso per l'esecuzione del concordato, possa reclamare dal commerciante debitore anche la parte di capitale con la quale gli vennero ridotti i crediti, se il creditore prova che la situazione del commerciante si è migliorata e che il suo attivo sorpassa il passivo del 20%.

Questa azione ha per base il principio che a nessuno è permesso di arricchirsi senza cagione a danno altrui; tosto che una simile situazione potrà venire provata, il commerciante è tenuto a restituire al suo creditore la parte di capitale di cui il suo credito è stato ridotto.

L'azione dei creditori verrà giudicata conformemente alla procedura comune e la decisione di condanna verrà eventualmente ottenuta e darà il diritto di inseguimento sugli averi del commerciante, però non dà il diritto di domandare la dichiarazione in istato di fallimento del commerciante basata sul mancato pagamento di tale credito.

Quale disposizione transitoria abbiamo regotato la situazione di quelli istituti di credito che, di fronte alla situazione difficile della piazza finanziaria, abbiamo conchiuso con la maggior parte dei loro creditori, convenzioni per le quali si concede un termine di pagamento più lungo ed eventualmente riduzioni di interessi, senza però che vi fosse ridotto il capitale dovuto.

Abbiamo previsto che allorquando esiste una simile situazione, la società fa opposabile anche verso gli altri creditori questa convenzione, usando la procedura di concordato, offrendo in pagamento la somma intera con i termini e gli interessi stabiliti per tali convenzioni.

Nel giorno fissato dalle parti per l'adunanza dei creditori non saranno citati che i creditori con i quali non è stato

nulla convenuto; gli altri saranno considerati presenti e aderenti alla domanda di concordato per la semplice prova delle condizioni intervenute, si come risultano dai registri delle società o da qualsiasi altre prove legali.

E' ben inteso che per questa ipotesi basta il voto rappresentante  $\frac{2}{3}$  del valore totale dei crediti, maggioranza questa che può risultare sia dal totalizzare dei commercianti interessati, sia completando il loro numero con i voti degli altri creditori convocati.

La presente legge abrogando tanto le disposizioni del codice di commercio romeno relative alla moratoria, quanto la legge per il concordato preventivo del 10 Dicembre 1914 in vigore nella Bucovina, era necessario regolare la situazione dei commercianti i quali hanno ottenuto una moratoria in corso di esecuzione e di quelli che hanno chiesto la moratoria o il concordato preventivo nella Bucovina.

Abbiamo previsto che quest'ultime domande saranno regolate dalle disposizioni delle leggi oggi in vigore, allorquando il commerciante insiste sulla sua domanda.

Per quanto riguarda il commerciante che ha ottenuto una moratoria oggi in corso di esecuzione, egli fruirà di questa moratoria nel termine concesso per la sentenza di moratoria, potendo però, se crede piu conforme ai suoi interessi, introdurre una domanda di concordato anche prima dello spirar di tale termine.

Mettendo così in chiaro tante i motivi che ci hanno determinate a presentarvi questo progetto di legge, nonché le disposizioni che esso contiene, vi preghiamo, Signori Senatori, di dargli la vostra approvazione.

Ministro di Giustizia, GR. N. IUNIAN.

---

# I N D I C E

---

## Legge sul Concordato Preventivo

### CAPITOLO I

Inizio della procedura (art. 1-10) . . . . . 3

### CAPITOLO II

Effetti dell'apertura della procedura (art. 11-15) 8

### CAPITOLO III

L'adunanza dei creditori (art. 16-27) . . . . . 10

BCU Cluj / Central University Library Cluj

### CAPITOLO IV

Omologazione del concordato (art. 28-40) . . . 15

### CAPITOLO V

Gli effetti del concordato (art. 41-45) . . . . 18

### CAPITOLO VI

Annullamento e revoca del concordato (art. 46-48) 19

### CAPITOLO VII

Disposizioni finali, penali e transitorie (art. 49-61) 20

**Esposizione dei motivi** . . . . . 24

---